

Deliberazione n. 10/2009 di Giunta Comunale ad oggetto: Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 inerente il riordino della finanza degli Enti territoriali, emanato a norma dell'art. 4 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421;

Visto il Titolo 1^ del decreto medesimo inerente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 1993;

Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo 504/92, da cui si evince che l'aliquota, non deve risultare inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille;

Richiamato l'art.53,comma 16 della legge 388/2000 e successive modifiche che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il regolamento per l'ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192, del 23/3/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/3/2003;

Visto il D.L. n. 93 in data 27.5.2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", che all'art. 1 esclude dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze, che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data del 29.5.2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 c. 2,3 del citato D. Lgs. N. 504/1992 ed infine che l'esenzione si applica anche a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Visti i pareri favorevoli contabile e tecnico espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 sulla proposta relativa alla presente delibera;

Con voti unanimi e palesi.

DELIBERA

1) di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per la succitata motivazione che si intende qui approvata e richiamata costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

la misura dell'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2009, come segue:

6,0 per mille per tutti gli immobili di proprietà ;

3) di escludere dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze

4) che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data del 29.5.2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 c. 2,3 del citato D. Lgs. N. 504/1992

5) che l'esenzione si applica anche a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

6) di dare atto che questa delibera costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000;

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il relativo provvedimento.